

COMUNE DI VANZAGHELLO

Città metropolitana di Milano

REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA CITTADINA E DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del 04 marzo 2019)

AREA POLIZIA LOCALE

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente Regolamento definisce la funzionalità del sistema della videosorveglianza per la sicurezza cittadina e disciplina il trattamento e la protezione dei dati personali raccolti mediante gli impianti, fissi o mobili, operanti sul territorio del Comune di VANZAGHELLO.

2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia al:

- “Testo Unico in materia di protezione dei dati personali” emanato con il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato “codice”)
- Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 - emesso dal Garante per la protezione dei dati personali
- Reg. UE 679/16 (GDPR).

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento e del codice si intende:

a) per “**banca dati**”, il complesso organizzato di dati personali raccolti nel server ubicato presso il Comando della Polizia Locale e formatosi esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione o di utilizzo delle telecamere, riguardano prevalentemente situazioni, soggetti e mezzi di trasporto che transitano nell’area interessata;

b) per “**trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

c) per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili anche indirettamente, e rilevata con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;

d) per “**titolare**”, il Comune di VANZAGHELLO competente a disporre per l’adozione e il funzionamento dell’impianto di videosorveglianza nonché a definire le finalità, le modalità del trattamento dei dati personali ed il profilo delle misure di sicurezza per l’utilizzo del predetto impianto;

e) per “**responsabile**”, la persona fisica legata da rapporto di servizio al titolare nonché la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente o organismo preposto dal titolare al trattamento dei dati personali;

f) per “**incaricati**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal responsabile;

g) per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o associazione cui si riferiscono i dati personali raccolti per il tramite del sistema di videosorveglianza;

h) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

l) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine, a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

m) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;

n) per “**bodycam**” le telecamere portatili indossate sull’uniforme dagli operatori di Polizia Locale, in modo ben visibile, che vengono attivate solamente in caso di necessità e mai in modo continuo.

o) per “**telecamera veicolare**” le telecamere installate a bordo dei veicoli di servizio, riprendenti la sola parte antistante della strada che vengono attivate solamente in caso di necessità e mai in modo continuo.

Art. 3 - Finalità

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante il funzionamento degli impianti di videosorveglianza per la sicurezza del territorio cittadino, gestiti dal Comune di VANZAGHELLO e collegati al Comando della Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

2. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo dei dati e i programmi informatici degli impianti di videosorveglianza sono configurati riducendo al minimo la raccolta dei dati personali e dei dati identificativi. E' escluso il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi.

Art. 4 - Trattamento dei dati personali e finalità del sistema di videosorveglianza

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato attraverso il funzionamento degli impianti di videosorveglianza, fissi o mobili.

2. Presso gli uffici della Polizia Locale sono collocate le postazioni per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere e per gli accessi al sistema di videosorveglianza indicati nell'art. 8 del presente Regolamento. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di VANZAGHELLO, in particolare:

- ❑ Legge 24 luglio 2008, n 125 (misure urgenti in materia di sicurezza pubblica)
- ❑ Legge 23 aprile 2009, n 38 (misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori)
- ❑ D.lgs.18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
- ❑ D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 (trasferimenti e deleghe delle funzioni statali)
- ❑ D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 (conferimento compiti e funzioni amministrative dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali)
- ❑ Legge 7 marzo 1986 n. 65 (Legge quadro ordinamento polizia municipale)
- ❑ Legge Regionale 14 aprile 2003 n. 4 (riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana)
- ❑ nonché da funzioni istituzionali previste dallo Statuto Comunale e dai regolamenti comunali.

3. Le immagini, visionate presso il Comando della Polizia Locale, costituiscono altresì uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle pattuglie operanti sul territorio comunale e sono finalizzate ad attuare uno stretto raccordo operativo tra le forze di polizia locale e statali.

4. Le telecamere fisse posizionate nei siti di cui all'elenco allegato al presente Regolamento, o in siti successivamente decisi con delibera della Giunta Comunale, e mobili utilizzate singolarmente dagli operatori di Polizia Locale, rispondono in particolare alle seguenti finalità:

- a) sicurezza pubblica, prevenzione generale, accertamento di reati e di altri illeciti rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica;
- b) pronto intervento ai fini della sicurezza e del soccorso pubblico;
- c) tutela degli immobili di proprietà dell'Amministrazione Comunale per prevenire eventuali atti predatori, di vandalismo o danneggiamento;
- d) controllo di determinate aree rilevanti sotto il profilo della prevenzione generale e della sicurezza;
- e) tutela di edifici e manufatti di carattere monumentale ed istituzionale;
- f) controllo di aree caratterizzate dall'essere punto di concentrazione di eventi (manifestazioni) che possono essere causa di disordini e di turbativa dell'ordine pubblico;
- g) *tutela della sicurezza e della incolumità personale degli operatori di Polizia Locale.*

5. Il sistema di videosorveglianza fisso comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.

6. *Il sistema di videosorveglianza mobile (su veicolo o sulla persona) comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video/audio che, in relazione alle situazioni, interessano direttamente i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata oppure le situazioni di*

pericolo per l'incolumità personale degli operatori di Polizia Locale e quant'altro collegato all'attività istituzionale.

7. Gli impianti e le attrezzature di videosorveglianza non possono essere utilizzate, in base all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970) per finalità di controllo a distanza dell'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

8 Gli impianti e le attrezzature di videosorveglianza non possono essere utilizzate per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

8. Le immagini della videosorveglianza non possono essere utilizzate per l'irrogazione diretta di sanzioni amministrative ma eventualmente per gli accertamenti degli illeciti penali ed amministrativi del caso.

OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI GESTORI DEL SISTEMA

Art. 5 - Titolare del trattamento

1. Il Comune di Vanzaghello nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente Regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice.
2. Il titolare del trattamento provvede altresì a richiedere la verifica preliminare prima di mettere in funzione sistemi di telecamere cosiddette intelligenti, in grado di rilevare e segnalare automaticamente comportamenti o eventi anomali rientranti comunque nelle previsioni di cui all'art. 4 comma 4 lett. c) ed e) del presente Regolamento.

Art. 6 - Responsabile

1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale è nominato con decreto del Sindaco quale responsabile al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 1 lett. e) del presente Regolamento.
2. E'consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del responsabile nominato, previa comunicazione al Sindaco.
3. I responsabili devono rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali e delle misure di sicurezza, dalle leggi vigenti e dalle disposizioni previste dal presente Regolamento.
4. I responsabili procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale vigila sulla puntuale osservanza del presente regolamento e delle disposizioni di legge.

Art. 7 - Incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. *Il responsabile designa gli incaricati individuandoli tra gli operatori di Polizia Locale in servizio che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.*
2. *Con l'atto di nomina ai singoli incaricati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dell'impianto. In particolare gli incaricati sono istruiti al corretto uso dei sistemi e formati circa le disposizioni della normativa di riferimento e del presente Regolamento.*

MISURE DI SICUREZZA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 8 - Descrizione e accesso al sistema di videosorveglianza

1. L'accesso al sistema è esclusivamente consentito al responsabile e agli incaricati come indicato negli artt. 6 e 7 del presente Regolamento.

2. La visualizzazione in diretta delle immagini e l'accesso ai dati conservati per la duplicazione e la loro differita visualizzazione è strutturata secondo i seguenti livelli d'accesso:

a) postazioni e visualizzazione delle immagini in diretta: gli incaricati per la visualizzazione delle immagini in diretta accedono al sistema mediante credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle stesse;

b) postazioni di visualizzazione differita e duplicazione delle immagini registrate: gli incaricati alla consultazione delle immagini registrate accedono al sistema mediante credenziali di autenticazione abilitanti su apposito software dedicato e accede all'area dell'archivio digitale nella quale ricerca, salva e duplica immagini o filmati per i fini istituzionali di cui all'art. 4 del presente Regolamento;

c) accesso tecnico: in caso di necessità, manutenzione e assistenza, il soggetto abilitato al servizio tecnico mediante personale appositamente incaricato, può accedere al sistema di videoregistrazioni e alla visualizzazione delle immagini registrate esclusivamente per le suddette necessità e nel rispetto degli obblighi di segretezza e riservatezza. Le operazioni di manutenzione e assistenza necessarie devono essere eseguite solo alla presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini registrate.

Art. 9 - Norme per la gestione del sistema - Misure di sicurezza

1. I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza sono protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini.

2. L'accesso al sistema di videosorveglianza deve essere tracciato ed archiviato elettronicamente. In particolare gli uffici comunali competenti e i soggetti nominati responsabili del sistema integrato adottano le seguenti specifiche misure tecniche ed organizzative di sicurezza:

A) Centrale operativa e/o locali ospitanti i server della videosorveglianza per la sicurezza cittadina:

a1) l'accesso ai locali ove sono presenti i monitor di controllo della videosorveglianza con accensione permanente è consentito, oltre al Sindaco o suo delegato, agli appartenenti alla Polizia Locale. È consentito altresì l'accesso al personale addetto alla manutenzione degli impianti. Eventuale accesso di altri e diversi soggetti deve essere appositamente autorizzato per iscritto dal Responsabile del Servizio.

a2) l'ingresso ai locali che ospitano i server della videosorveglianza devono essere provvisti di una porta idonea;

a3) gli armadi che contengono i server della videosorveglianza devono avere una idonea serratura di sicurezza.

B) Locali in uso alla Polizia Locale:

b1) negli uffici della Polizia Locale i monitor di controllo della videosorveglianza non possono essere accesi permanentemente ma solo in relazione all'effettivo utilizzo da parte dei soggetti preposti. I monitor devono essere inoltre posizionati in modo idoneo a non consentire la visione delle immagini a soggetti estranei e/o non autorizzati.

b2) al termine dell'attività lavorativa giornaliera i monitor devono essere spenti.

C) Misure tecniche di sicurezza generale del sistema di videosorveglianza:

c1) nessuna postazione di videosorveglianza può anche accidentalmente cancellare ovvero distruggere quanto registrato nel server;

- c2)** il software di gestione deve governare l'accesso al sistema di videosorveglianza con credenziali di autenticazione abilitanti;
- c3)** la cronologia degli eventi di accesso al sistema videosorveglianza deve essere archiviata elettronicamente per almeno sei mesi;
- c4)** le credenziali per gli accessi al sistema di videosorveglianza devono essere disattivate in caso di mancato utilizzo per un periodo di sei mesi o in caso di perdita dell'incarico che consenta al soggetto l'accesso al sistema di videosorveglianza;
- c5)** nel server deve essere garantito un livello di duplicazione di sicurezza dei dati, ripristinabili entro e non oltre il termine indicato nell'art. 10 comma 5 del presente Regolamento;
- c6)** tutti gli apparati esterni devono essere monitorati da personale tecnico incaricato a cui compete segnalare costantemente e tempestivamente ogni anomalia e manomissione;
- c7)** la telecomunicazione ed il trasporto delle informazioni deve avvenire con sistema di crittografia avente idonee chiavi di cifratura che escludono ogni accesso abusivo;
- c8)** i punti di ripresa devono sospendere automaticamente ogni trasmissione del dato in caso di manomissione e/o accesso abusivo al sistema.

D) *Misure tecniche di sicurezza specifica del sistema di videosorveglianza mobile (su veicolo o sulla persona):*

- d1)** *le telecamere portatili sono indossate sull'uniforme dagli operatori di Polizia Locale in modo ben visibile; devono essere attivate solamente in caso di necessità e mai in modo continuo; anche le telecamere installate a bordo dei veicoli di servizio dovranno essere attivate solamente in caso di necessità e mai in modo continuo;*
- d2)** *in caso di utilizzo, i files di registrazione dovranno essere archiviati elettronicamente tassativamente a fine turno lavorativo su apposita memoria esterna per un periodo massimo di giorni centocinquanta; detto dispositivo dovrà essere custodito in cassaforte.*

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SICUREZZA E LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI

Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni compatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 5 del presente articolo.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, prioritariamente installate sul territorio comunale in relazione alle esigenze di prevenzione generale, ordine e sicurezza pubblica indicate dalle autorità competenti.

3. Gli apparati di ripresa e i software devono funzionare con dei preset o altri accorgimenti idonei che evitano, durante la cosiddetta funzione in tour automatico, la ripresa dell'interno delle finestre degli edifici.

4. Le telecamere consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. I segnali video delle telecamere sono inviati in tempo reale agli uffici della Polizia Locale per essere visualizzate sui monitor. Tutti i segnali video delle telecamere sono registrati su un apposito server collocato in un idoneo locale presso il Comando di Polizia Locale. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire gli eventi in relazione alle finalità previste dal presente Regolamento.

5. Le immagini videoregistrate sono conservate, per un tempo non superiore a dieci giorni successivi alla rilevazione, presso il server di sistema che consente di aderire alle finalità indicate all'art. 4 del presente Regolamento nonché a specifiche richieste investigative dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria. Decorso il suddetto termine di dieci giorni le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle registrate.

6. Per le immagini videoregistrate con dispositivi mobili si rimanda all'articolo 9 comma 2 punto d2).

Art. 11 - Obblighi degli operatori incaricati al trattamento

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori incaricati al trattamento deve essere conforme ai limiti indicati nel presente Regolamento.

2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici. Esso non è ammesso per sorvegliare luoghi privati. Eventuali riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone devono essere funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento, di cui all'art. 13 del presente Regolamento, i dati registrati possono essere riesaminati accedendo all'area dell'archivio digitale, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente art. 10, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 comma 5.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Vanzaghello, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Codice si obbliga:

- a. ad installare un'adeguata segnaletica permanente nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere; i cartelli devono avere caratteristiche tali da essere chiaramente visibili.

- b. a comunicare alla cittadinanza l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione programmata, con un anticipo di giorni dieci, mediante appositi strumenti informativi e di comunicazione locale.
- c. *a comunicare alla cittadinanza, mediante appositi strumenti informativi e di comunicazione locale, la dotazione di bodycam agli operatori di Polizia Locale nonché l'installazione di telecamere sui veicoli di servizio.*

Art. 13 - Sicurezza dei dati - Cessazione del trattamento dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 10 del presente Regolamento.
2. In caso di cessazione per qualsiasi causa di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) eccezionalmente conservati in relazione a procedimenti connessi alle finalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 14 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice e dal Provvedimento in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010, emesso dal Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 15 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice.

Art. 16 - Comunicazione dei dati

1. La comunicazione dei dati personali da parte del titolare a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria e solo esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di preventiva comunicazione al Garante di cui all'art. 39 comma 2 del Codice.
2. È sempre ammessa la comunicazione dei dati all'Autorità Giudiziaria e agli organi di polizia giudiziaria per le finalità di accertamento o repressione di reati.
3. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del presente articolo, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile.
4. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Codice, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato.
5. La comunicazione dei dati ed in ogni caso l'estrazione e la duplicazione delle immagini registrate, salvo i casi di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, può avvenire solo a seguito di autorizzazione di volta in volta rilasciata dal responsabile al trattamento specificatamente incaricato dal titolare.

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 17 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione da parte del responsabile al trattamento specificatamente incaricato dal titolare:
 - a) dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) degli estremi identificativi del titolare e del responsabile;
 - c) delle finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - d) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento.
2. L'interessato ha diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
3. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
4. I diritti dell'interessato sono esercitati dietro presentazione di apposita istanza che non potrà essere reiterata, dallo stesso soggetto, se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi.
5. Il responsabile del trattamento darà esito all'istanza senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo.
6. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. a), c) e d) può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
7. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
8. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
9. L'istanza di cui al presente articolo può essere trasmessa al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, posta elettronica, PEC o comunicata oralmente. Il responsabile dovrà provvedere, in merito, entro e non oltre i termini di cui al comma 5 del presente articolo.
10. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 18 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 141 e seguenti del Codice.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dall'art. 6 del presente regolamento.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - Modifiche regolamentari e ampliamento del sistema

1. I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità Garante dei dati personali o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.
2. L'ampliamento del numero delle postazioni delle telecamere di videosorveglianza per la sicurezza cittadina, di cui alle finalità previste dall'art. 4 del presente Regolamento, è deliberato dalla Giunta Comunale.
3. L'individuazione delle posizioni delle telecamere di cui al comma 2 è demandata alla Polizia Locale, prioritariamente in relazione alle esigenze di prevenzione generale, ordine e sicurezza pubblica.

Art. 20 - Rinvii ed abrogazioni

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Ogni altra disposizione antecedente nonché contraria o incompatibile con il presente regolamento in materia di videosorveglianza del territorio cittadino si deve intendere abrogata.

Art. 21 - Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, è pubblicato all'Albo Pretorio Comunale online ed è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali.
2. Copia dello stesso è pubblicato sul sito internet del Comune di Vanzaghello.

Allegato Speciale 1

Norme speciali concernenti il sistema di videosorveglianza ambientale per contrastare il deposito abusivo e lo smaltimento dei rifiuti

Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente Allegato Speciale 1 al Regolamento del Sistema di Videosorveglianza per la Sicurezza Cittadina, definisce la funzionalità del sistema di videosorveglianza ambientale per controllare il deposito abusivo e lo smaltimento di rifiuti in alcune aree del territorio e disciplina il trattamento e la protezione dei dati personali raccolti mediante i suddetti impianti.

2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia al testo unico in materia di protezione dei dati personali emanato con il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato “codice”, e al Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 - emesso dal Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Allegato Speciale 1 e del codice si intende:

- a) per “**titolare**”, il Comune di Vanzaghello competente a disporre per l’adozione e il funzionamento dell’impianto di videosorveglianza nonché a definire le finalità, le modalità del trattamento dei dati personali ed il profilo delle misure di sicurezza per l’utilizzo del predetto impianto;
- b) per “**responsabile**”, la persona fisica legata da rapporto di servizio al titolare nonché la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, organismo preposto dal titolare al trattamento dei dati personali;
- c) per “**incaricati**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal responsabile;
- d) per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o associazione cui si riferiscono i dati personali raccolti per il tramite del sistema di videosorveglianza;
- e) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- f) per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

Art. 3 - Finalità, descrizione e accesso al sistema di videosorveglianza ambientale

1. Il Comune di Vanzaghello, al fine di controllare il deposito abusivo e lo smaltimento e/o abbandono di rifiuti si avvale di un sistema di videosorveglianza realizzato mediante la collocazione di telecamere, anche temporanee, in alcune zone del territorio.

2. Il sistema di videosorveglianza ha come fini la prevenzione, l’accertamento e la repressione degli illeciti derivanti dall’utilizzo abusivo dell’area impiegata come discarica di materiale e di sostanze pericolose nonché il rispetto della normativa concernente lo smaltimento dei rifiuti.

3. L’impianto non prevede la visione in diretta delle immagini rilevate dalle telecamere. Le immagini sono registrate per un eventuale successivo utilizzo per le sole finalità anzidette.

4. Le immagini non possono essere utilizzate per l’irrogazione diretta di sanzioni amministrative diverse da quelle attinenti alle finalità di cui al comma 1.

5. Le telecamere sono configurate con dei preset per il loro tour automatico. Le riprese video a colori, qualora le condizioni di visibilità scendano al di sotto di un soglia impostata, vengono commutate automaticamente in bianco/nero. Gli apparati di ripresa e i software devono funzionare con dei preset o altri accorgimenti idonei che evitano, durante la cosiddetta funzione in tour automatico, la ripresa dell’interno delle finestre degli edifici.

6. Presso le postazioni di ripresa è installata l’architettura digitale che consente la registrazione delle immagini che possono, all’occorrenza, essere esportate per la successiva visione.

7. Il termine massimo di durata della conservazione delle immagini, considerate le speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività e chiusura degli uffici, è limitato ai dieci giorni successivi alla rilevazione fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.
8. Il dispositivo impiegato è programmato in modo da operare, al momento prefissato, l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto; la cancellazione automatica con sovra-registrazione rende non riutilizzabili i dati cancellati.
9. La tecnologia usata garantisce un'adeguata protezione contro l'accesso e l'utilizzo abusivo delle immagini. L'accesso e l'esportazione delle immagini registrate avviene mediante credenziali di autenticazione abilitanti il soggetto incaricato.
10. La relativa gestione delle immagini può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

Art. 4 - Titolare del trattamento

1. Il Comune di Vanzaghello nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrando nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice.

Art. 5 - Responsabile

1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale, o altro addetto della Polizia Locale in servizio, è nominato con decreto del Sindaco quale responsabile al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 lett. b) del presente Regolamento Speciale.
2. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del responsabile nominato, previa comunicazione al Sindaco.
3. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali e delle misure di sicurezza, dalle leggi vigenti e dalle disposizioni previste dal presente regolamento speciale.
4. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale vigila sulla puntuale osservanza del presente regolamento e delle disposizioni di legge.

Art. 6 - Incaricato al trattamento

1. Il responsabile designa gli incaricati individuandoli tra gli Ufficiali ed Agenti della polizia locale in servizio che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
2. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata al personale del servizio di Polizia Locale.
3. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dell'impianto. In particolare gli incaricati sono istruiti al corretto uso dei sistemi e formati circa le disposizioni della normativa di riferimento e del presente Regolamento.

Art. 7 - Esercizio del diritto d'accesso da parte dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) degli estremi identificativi del titolare e del responsabile;
 - c) delle finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - d) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento.

2. L'interessato ha diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
3. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
4. I diritti dell'interessato sono esercitati dietro presentazione di apposita istanza che non potrà essere reiterata, dallo stesso soggetto, se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi.
5. Il responsabile del trattamento darà esito all'istanza senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo.
6. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. a), c) e d) può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
7. I diritti di cui al presente articolo, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
8. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
9. L'istanza di cui al presente articolo può essere trasmessa al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente. Il responsabile dovrà provvedere, in merito, entro e non oltre i termini di cui al comma 5 del presente articolo.
10. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 8 - Modalità di raccolta dati e informativa

1. Nelle aree sottoposte a videosorveglianza per fini di prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo dell'area impiegata come discarica di materiale e di sostanze pericolose nonché di rispetto della normativa concernente lo smaltimento dei rifiuti, sono posizionati appositi cartelli – *informativa minima* – collocati prima del raggio di azione delle telecamere ed in prossimità delle stesse. I cartelli hanno caratteristiche tali da essere chiaramente vivibili in ogni condizione di illuminazione ambientale ed in orario notturno come riportato nel fac-simile dell'allegato n. 1 del provvedimento del garante della privacy n. 1712680 del 08/04/10, riportanti la dicitura "*la registrazione è effettuata dalla Polizia Locale di Vanzaghello per fini di prevenzione e repressione degli illeciti concernenti lo smaltimento dei rifiuti*".
2. Nel trattamento dei dati vengono osservate le prescrizioni fornite, in materia, dal Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento ai fini ed alle modalità del trattamento.
3. I dati sono trattati in modo lecito e secondo correttezza.
4. I dati sono raccolti e registrati per le finalità dell'art. 3 del presente Allegato Speciale 1 e resi utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi.
5. I dati sono raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.
6. Le immagini sono conservate per un periodo non superiore a dieci giorni successivi alla rilevazione, fatte salve le esigenze di ulteriore conservazione quali la necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso, ovvero per adempiere alla procedura sanzionatoria amministrativa ex art. 13 della Legge 689/81 riconducibile alla finalità del trattamento.
7. Il trattamento dei dati è effettuato nel rispetto delle misure indicate dal Codice.
8. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti della normativa e possono essere visionati, estratti e trattati solo da personale autorizzato ed accreditato.

Art. 9 - Comunicazione dei dati

1. La comunicazione dei dati personali da parte del titolare e del responsabile a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria e solo esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di preventiva comunicazione al Garante di cui all'art. 39 comma 2 del Codice.
2. È sempre ammessa la comunicazione dei dati all'Autorità Giudiziaria e alla polizia giudiziaria per le finalità di accertamento o repressione di reati.
3. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile.
4. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Codice, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato.
5. La comunicazione dei dati può avvenire solo a seguito di autorizzazione di volta in volta rilasciata dal responsabile al trattamento.

Art. 10 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione per qualsiasi causa di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) eccezionalmente conservati in relazione a procedimenti connessi alle finalità di cui all'art. 3 del presente Allegato Speciale 1.

Art. 11 - Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 142 e seguenti del Codice.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dall'art. 5 del presente regolamento speciale.

Art. 12 - Disposizioni finali

1. I contenuti del presente Allegato Speciale 1 dovranno essere aggiornati nei casi di modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità Garante dei dati personali o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.
2. L'installazione di telecamere per la videosorveglianza ambientale del territorio comunale e per le finalità di cui all'art. 3 del presente Allegato Speciale 1, è determinato con provvedimento del responsabile del Servizio di Polizia Locale.
3. Per quanto non disciplinato dal presente Allegato Speciale 1 si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Allegato 2**ELENCO DOTAZIONI E POSTAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA
PER LA SICUREZZA CITTADINA**

Tipo Telecamera	Posizione	Attività
07 FISSE	PIAZZA SANDRO PERTINI (aree pubbliche)	VIDEOSORVEGLIANZA PER MOTIVI DI SICUREZZA URBANA
01 GIREVOLE SU POSIZIONI PREFISSATE E A COMANDO	PIAZZA SANDRO PERTINI (aree pubbliche)	VIDEOSORVEGLIANZA PER MOTIVI DI SICUREZZA URBANA
01 FISSA	VIA VERCELLI ANGOLO PALAZZINA COMANDO POLIZIA LOCALE (aree pubbliche)	VIDEOSORVEGLIANZA PER MOTIVI DI SICUREZZA URBANA
04 FISSE	PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE VIA DE ANDRE (area privata di uso pubblico)	VIDEOSORVEGLIANZA PER MOTIVI DI SICUREZZA URBANA E TUTELA DI COMUNALE
05 FISSE	PARCHEGGIO PUBBLICO SOTTERRANEO PIAZZA DELLA COSTITUZIONE (area privata ad uso pubblico)	VIDEOSORVEGLIANZA PER MOTIVI DI SICUREZZA URBANA E TUTELA DI COMUNALE
02 FISSE	VIA ROMA INTERSEZIONE CON VIA GORIZIA (ROTATORIA) (aree pubbliche ed interno sedime stazione ferroviaria)	VIDEOSORVEGLIANZA PER MOTIVI DI SICUREZZA URBANA
01 FISSA	VIALE MILANO INTERSEZIONE CON VIA SAN ROCCO	VIDEOSORVEGLIANZA PER MOTIVI DI SICUREZZA URBANA
03 MOBILI	INDOSSATE DAGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE E/O INSTALLATE SUL VEICOLO DI SERVIZIO	VIDEOSORVEGLIANZA PER MOTIVI DI SICUREZZA URBANA E PERSONALE